



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Allegato A)

SILEA SPA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, CON CARATTERE D'URGENZA AI SENSI DELL' ART. 60, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016, L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/LAVORAZIONE, RECUPERO IN R12 E R13 E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 200307) ED IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI (EER 150106) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI SOCI DI SILEA SPA PER IL PERIODO DI 12 MESI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI. GARA N. 6916756 - LOTTO 1 CIG: 729323798F, LOTTO 2 CIG: 7293262E2F, LOTTO 3 CIG: 7293272672



Pagina 1



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento (selezione dei rifiuti ed avvio al recupero e smaltimento della parte residuale comprensiva di tutti gli oneri derivati) dei seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta/piattaforme ecologiche dei Comuni Soci di Silea Spa:

- "EER 20.03.07 – Rifiuti ingombranti";
- "EER 15.01.06 – Imballaggi di materiali misti;

Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della ditta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio, presunto e non vincolante, è stimato in circa 3.000 (tremila) tonnellate/anno di rifiuti ingombranti e di circa 400 (quattrocento) tonnellate/anno di imballaggi misti per il lotto 1 e di circa 3.000 (tremila) tonnellate/anno per ciascuno dei lotti 2 e 3.

Tale quantitativo sarà distribuito nell'arco del periodo del presente capitolato, previa organizzazione e programmazione, tra gli uffici di Silea Spa e l'aggiudicatario, dei quantitativi giornalieri e settimanali.

Silea si riserva di apportare un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto fino a variazioni in più o in meno che rientrino entro il 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Il rifiuto verrà conferito a cura del committente, attraverso il soggetto aggiudicatario del servizio di raccolta, tramite idonei automezzi con regolare documento di trasporto rifiuti (Formulario di identificazione rifiuti o altra documentazione prevista dalla normativa vigente).

L'appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza delle sue caratteristiche rispetto all'accettabilità presso gli impianti di destino.

Si precisa che i produttori dei rifiuti ingombranti conferiti all'impianto dell'appaltatore sono i comuni soci di SILEA Spa; il produttore dello scarto EER 191212 è l'appaltatore a cui spetta la caratterizzazione del rifiuto prodotto e pertanto anche il corretto smaltimento dello stesso. L'appaltatore dovrà rispettare la procedura di omologa e conferimento degli impianti finali.

ART. 2 – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

La percentuale di recupero dell'impianto di selezione/trattamento del rifiuto ingombrante (EER 200307) deve essere maggiore del 30%, valore medio complessivo dell'anno verificabile da parte di Silea attraverso appositi audit o con bilanci di materia asseverati. La percentuale di recupero annuale dell'impianto maggiore del 30% costituisce obbligo contrattuale, oltre che requisito per l'affidamento del servizio.

La percentuale di recupero non dovrà comunque essere inferiore al 20% del valore medio mensile.



Pagina



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

La percentuale di recupero dell'impianto di selezione/trattamento degli imballaggi misti (EER 150106) deve essere del 100%, tale percentuale di recupero costituisce obbligo contrattuale, oltre che requisito per l'affidamento del servizio.

Qualora dalle verifiche effettuate da parte di Silea SpA risultasse il mancato rispetto di quanto sopra, la società, oltre ad applicare la penale di cui all'art. 19, potrà revocare l'affidamento e risolvere il contratto con incameramento della fidejussione.

Al fine di disporre le migliori garanzie di qualità del rifiuto recuperato, il trattamento deve prevedere in particolare la presenza di una sezione di selezione e triturazione del rifiuto stesso. Tutte le frazioni decadenti dall'attività dovranno essere messe a disposizione durante l'audit per verificarne il bilancio di materia.

La stazione appaltante si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice ed il rispetto di quanto sopra prescritto senza preavviso alcuno.

ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.


In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, SILEA SpA potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

In caso di fermata dell'impianto di selezione, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di scarti da selezione. L'Appaltatore verrà preavvisato dagli uffici di Silea Spa con fax o pec 24 ore solari prima della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

Il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;

b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere e alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

ART. 4 - PROPRIETA' DEL BENE

La proprietà del rifiuto descritto all'art. 1 è di Silea spa fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di proprietà dell'appaltatore, che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni di trattamento / recupero.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Silea spa provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti di cui al EER 20.03.07 – Ingombranti – e al EER 15.01.06 Imballaggi materiali misti - presso l'impianto di conferimento, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di igiene urbana.

I costi di trasporto sono a carico di Silea SpA per impianti di destinazione ubicati nel raggio di Km. 60 dalla sede di Silea SpA, oltre tale distanza (ossia dal 60 Km. in avanti) il costo di trasporto fino a destinazione è a carico dell'appaltatore, per un valore stimato di €. 0,20 a km.¹

I conferimenti avverranno su sei giorni la settimana, domenica esclusa, nella fascia oraria compresa tra le 07.30 - 12.30 e le 13.00 - 17.00 dal lunedì al venerdì e dalle 07.30 alle 12.30 nella giornata del sabato, previo preavviso di almeno una giornata lavorativa.

Il conferimento avverrà esclusivamente a mezzo di cassoni scarrabili.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, al momento dell'accesso all'impianto dovrà essere registrato tramite pesatura, così da determinare il peso netto. Farà fede il peso verificato a destino.

Le copie di tale documento, timbrate e firmate per accettazione dall'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovranno essere trasmesse al trasportatore.

ART. 6 – QUANTITATIVI CONFERIBILI

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno a 3.000 ton/anno di rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) per ciascun lotto, oltre a circa 400 ton/anno di imballaggi di materiali misti (EER 15.01.06) per il lotto 1.

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

¹ Per la determinazione del numero di chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si farà riferimento al percorso più breve risultante dal sito www.maps.google.it, ottenuto indicando i Comuni di riferimento con l'ubicazione esatta della via.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Alla ditta aggiudicataria, di ciascun lotto, non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di conferimento, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea spa effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese pubbliche.

In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 500 kg fra la pesa pubblica e la pesa dell'impianto di conferimento.

È fatto obbligo per entrambe le parti di fornire l'omologazione delle rispettive pese e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

ART. 7 - FERMO IMPIANTO

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore di ciascun lotto dovrà garantire il ritiro delle quantità mensili pari a circa 250 ton.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata.

Salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto), pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

- trasmettere a SILEA SpA la seguente documentazione:

➤ provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento/smaltimento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

➤ Copia iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe: - categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi) almeno nella classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate) per ciascun lotto.


L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

ART. 8 - DURATA DELL'APPALTO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a 12 (dodici) mensilità, presumibilmente dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

Qualora, al termine del periodo di affidamento i quantitativi di cui sopra non risultassero esauriti, Silea potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi.

La stazione appaltante si riserva:





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto - spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] - l'Appaltatore stesso dovrà:

- potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
- svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da SILEA SPA (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, relativi ai permessi di trasporto nelle giornate sensibili interdette al traffico pesante, il tutto a carico dell'appaltatore.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

Per l'esecuzione del servizio di trattamento, selezione dei rifiuti ed avvio al recupero e smaltimento della parte residuale (comprensiva di tutti gli oneri derivati):

- dei rifiuti ingombranti "EER 20.03.07": Euro 135,00 (centotrentacinque/00) alla tonnellata per ciascun lotto.
- degli "Imballaggi di materiali misti" "EER 15.01.06": Euro 40,00 (quaranta/00) alla tonnellata per il lotto 1.

I prezzi unitari di cui al comma precedente saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Tali prezzi unitari si intendono remunerativi di tutte le operazioni inerenti il servizio di trattamento, selezione ed avvio al recupero dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi misti, oltre





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

che lo smaltimento della parte residuale degli stessi e perciò si intende comprensivo di eventuali tributi relativi al trattamento, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

Il prezzo unitario, relativo al codice EER 200307, è altresì comprensivo del servizio di prelievo e trasporto all'impianto di termovalorizzazione sito in Valmadrera (LC), della parte residuale dall'attività di selezione e recupero dei rifiuti ingombranti, su richiesta e programmazione scritta settimanale da parte di SILEA Spa, a mezzo PEC/FAX, in funzione della disponibilità dell'impianto.

Il quantitativo relativo allo scarto stimato per l'anno 2018 risulta pari a circa ton. 666,67 per lotto. Il rifiuto potrà essere conferito presso l'impianto di Valmadrera esclusivamente con codice EER 19.12.12 previo **trattamento di triturazione e omologa del rifiuto.**

Il corrispettivo richiesto da Silea per il servizio di smaltimento sopradetto sarà pari ad 100 Euro/ton.

L'importo complessivo stimato del servizio, IVA esclusa, è di Euro 421.000,00.= (quattrocentoventunomila/00)/anno per il lotto 1 e di Euro 405.000 (quattrocentocinquemila/00)/anno per i lotti 2 e 3.

Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall'art. 3 lettera eeee) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI.

Non è ammessa revisione dei prezzi.

Il prezzo unitario offerto si intende altresì fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo annuo complessivo di rifiuti effettivamente trasportato ed avviato agli impianti di trattamento e/o recupero.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - FATTURAZIONE.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a SILEA SPA mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento/smaltimento, nonché dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 5.

ART. 13 - PAGAMENTI.

La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei quantitativi conferiti.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, fine mese, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea Spa correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01. Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i Paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO.

SILEA SpA si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto e del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.

ART. 15 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 16 - GARANZIE DI ESECUZIONE


A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, di ogni singolo lotto, dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripeterà la gara stessa.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 17 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nell'offerta dovrà essere indicata la tipologia dei servizi che il concorrente intenda subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà essere autorizzato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Silea SpA non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È invece fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Silea SpA sospende, ferme le altre ipotesi previste ex lege e dal presente capitolato, il successivo pagamento a favore.


Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni in tema di appalti pubblici.

ART. 19 - PENALITÀ

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, SILEA SpA avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti. Tutti i costi derivanti dallo spostamento dell'impianto, in particolare i maggiori oneri di recupero/smaltimento, saranno addebitati all'appaltatore maggiorati del 20% per coprire gli oneri gestionali.

Qualora detti importi non venissero corrisposti, sarà facoltà di SILEA SpA dedurre tali spese dalla fidejussione.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non garantisca sufficienti spazi di conferimento presso gli impianti, fatto salvo quanto indicato al precedente periodo, sarà applicata la sanzione di € 5,00 per ogni giorno di mancato servizio, fatti salvi i maggiori danni.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Nell'ipotesi in cui la percentuale di recupero media mensile verificata da Silea risulti inferiore al 20% verrà applicata una sanzione da un massimo di 1.000 €. ad un massimo di 2.000 €, a seconda dell'entità dello scostamento.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non garantisca il conferimento presso il termovalorizzatore di Valmadrera nei termini indicati da Silea con propria nota scritta inviata a mezzo PEC/FAX, sarà applicata una sanzione di € 20 per ogni tonnellata non conferita.

Il mancato invio del file riepilogativo dei movimenti, entro il giorno 10 del mese, sarà sanzionato con un importo di € 50 per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute da SILEA S.p.A. per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per l'eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione.

Qualora venga riscontrata dal competente Ufficio l'insorgere di casi di inadempimento, questo procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico dell'Impresa appaltatrice, con l'invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.

L'applicazione delle penali non pregiudica la possibilità per Silea di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 20 – REVOCA DELL'APPALTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere *ex tunc* il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità dei conferimenti, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- violazione del divieto di subappalto stabilito dall'art. 17;
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

SILEA SPA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.

Al verificarsi di tali eventualità, SILEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

ART. 21 - ESECUZIONI D'UFFICIO.

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in maniera imperfetta.

ART. 22 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno due mesi.

ART. 23 - CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 25 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) fornire, entro il secondo giorno lavorativo dalla data di movimentazione, mediante un file sequenziale in via telematica, con tracciato definito da Silea SpA, i dati relativi a tutte le movimentazioni dei rifiuti per la compilazione del registro di intermediazione, oggetto del presente capitolato. I dati trasmessi dovranno riferirsi ai pesi riscontrati a destino, e copia dei formulari dovranno essere consegnati all'ufficio preposto di Silea SpA, nel rispetto dei termini di cui sopra.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- c) risarcire direttamente i proprietari ed i terzi da eventuali danni cagionati in relazione all'espletamento del servizio, sollevando da ogni responsabilità la società.
- d) l'appaltatore è responsabile della qualità dei materiali trattati, secondo quanto specificato nel presente capitolato. Gli oneri derivanti da eventuali contestazioni da parte degli impianti di destinazione finale per conferimenti non idonei, provenienti dall'attività di selezione e trattamento, saranno interamente a carico della ditta appaltatrice, tenuta al controllo del materiale in uscita.

ART. 26 - SPESE.

Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a suo carico le spese per la tassa di registrazione del contratto, bollo, diritti, ecc.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidategli.

ART. 28 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'aggiudicatario dovrà esibire al committente la documentazione relativa al Duvri.

ART. 29 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 30 ASSICURAZIONE

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'Impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a 2.000.000,00 €.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

durata del contratto. L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con l'assicurazione.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea SpA.

ART. 32 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE DI SILEA SPA.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 33 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

– i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

Pagina





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

– i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

– i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 34 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Oltre alla dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara per i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, L'appaltatore dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva riferita ai relativi familiari conviventi e agli altri soggetti previsti dal citato art. 85 (è possibile scaricare sul sito www.sileaspa.it il modello di richiesta dati per comunicazione antimafia).

ART. 35 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.


La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

ART. 36 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti dichiarano di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quanto lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti.



Pagina 15